

## **Art. 19 (Coabitazione)**

1. E' ammessa la **coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado**, per **assistere l'assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66 per cento o con grave handicap o patologia gravemente invalidante** accertati dalla competente autorità.
2. E' ammessa, altresì, la coabitazione di **persone terze** rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestano regolare **attività lavorativa di assistenza** a componenti del medesimo nucleo familiare.
3. La coabitazione è **comunicata** dall'assegnatario all'ente proprietario o gestore, unitamente all'invio di motivata documentazione, **entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento**.
4. La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell'alloggio.
5. **Il venire meno** della necessità di **assistenza comporta la cessazione** della coabitazione.
6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ente proprietario o gestore **diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni** dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di **decadenza** dall'assegnazione.